

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori MANCIA, GUIZZI, FOGU, ZANELLA, FRANZA
e PIZZO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 LUGLIO 1989

Norme per disciplinare l'impiego dell'amianto, la rimozione e lo smaltimento dei materiali contenenti amianto, nonché l'adozione di dispositivi di protezione in attuazione della direttiva CEE 83/477

ONOREVOLI SENATORI. – Il problema «amianto» è sorto a seguito dell'uso industriale della fibra di amianto fatto in passato.

L'amianto, presente allo stato naturale nell'ambiente e sulle Alpi occidentali in più di un centinaio di depositi affioranti, viene estratto ed utilizzato da più di un secolo. I sistemi di prevenzione e le precauzioni adottate in passato erano minime, non sapendo che l'esposizione all'inalazione potesse costituire un rischio per la salute, soprattutto in considerazione del fatto che le malattie collegate al minerale hanno un periodo di latenza tra i dieci e i quaranta anni.

Composto da numerose fibre sottili, l'amianto utilizzato industrialmente si presenta in tre

tipi diversi: amianto azzurro, amianto bruno ed amianto bianco o crisotilo. Quest'ultimo è presente nella produzione mondiale per il 93 per cento circa, mentre l'utilizzazione degli altri due va progressivamente riducendosi.

L'eccezionale resistenza al fuoco, al calore, alla corrosione chimica, nonché le ottime doti di resistenza meccanica, hanno fatto sì che l'industria dei prodotti contenenti amianto si sviluppasse soprattutto nel settore della protezione antincendio, dei freni e frizioni per mezzi di trasporto, di guarnizioni di tenuta per prodotti corrosivi, delle tubazioni e dei componenti per l'edilizia, nonché in un'ampissima gamma di realizzazioni edilizie come università, scuole, piscine, palestre, garages,

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

metropolitane, e soprattutto in edifici più moderni costruiti tra gli anni 1960-1970.

Limitare l'uso dell'amianto, quindi, significa innanzi tutto avviare la ricerca nel campo di materiali sostitutivi capaci di garantire prestazioni analoghe a quelle dei prodotti contenenti amianto e soprattutto accertarsi che non siano causa di malattie per gli individui, stante il fatto che numerosi studi sostengono che le fibre respirabili diverse dall'amianto, se inalate, possono produrre gli stessi effetti patologici.

Ma può significare anche togliere dal mercato prodotti a base di amianto che hanno trovato la più ampia applicazione nei settori delle attività civili, industriali e nel campo

dell'agricoltura e che a tutt'oggi non trovano corrispettivi.

Con il presente disegno di legge intendiamo pertanto affrontare il problema amianto, cercando di limitare i rischi che un uso indiscriminato del minerale può comportare, al fine di pervenire a benefici garantiti da adeguati margini di sicurezza con un uso del prodotto disciplinato, corretto, effettuato da personale specializzato; tenendo anche conto del fatto che il problema relativo ai rischi dell'esposizione dei lavoratori va distinto da quelli provocati dalla manipolazione dei prodotti contenenti amianto negli ambienti di vita che riguardano invece la popolazione in generale.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. La presente legge disciplina l'impiego dell'amianto e la rimozione e lo smaltimento dei materiali contenenti amianto, floccati o in matrice friabile, ritenuti pericolosi, nonché recepisce le disposizioni di protezione negli ambienti di lavoro previste dalla direttiva CEE 83/477.

Art. 2.

1. È fatto obbligo alle unità sanitarie locali di:

a) controllare e far rispettare i limiti di concentrazione ammessi per gli ambienti di lavoro;

b) effettuare annualmente rilevazioni e statistiche relative alle condizioni di carattere patologico ed epidemiologico dei lavoratori esposti.

2. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro della sanità, stabilisce con proprio decreto, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi della direttiva CEE 83/477, i valori limite tenendo conto dei diversi tipi di amianto.

Art. 3.

1. Al fine di avviare il processo di sostituzione delle fibre di amianto, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro della sanità, istituisce, con proprio decreto, un comitato tecnico scientifico coordinato dall'Istituto superiore della sanità e composto dai rappresentanti dei Ministeri dell'ambiente, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del lavoro e della previdenza sociale, delle confederazioni sindacali, dell'Istituto superiore per la preven-

zione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) e delle organizzazioni rappresentative delle imprese.

Art. 4.

1. Lo svolgimento di attività che possono presentare un rischio di esposizione alle fibre di amianto, derivante dall'uso di amianto o di materiali che lo contengono, deve essere regolato come segue:

a) il quantitativo di amianto o di fibre sostitutive utilizzate in ciascun caso deve essere limitato al quantitativo minimo praticabile;

b) i processi lavorativi devono essere concepiti in modo da ridurre al minimo tecnicamente possibile le emissioni di fibre nell'aria;

c) le emissioni degli impianti di abbattimento devono rispettare i valori limite di cui alla direttiva CEE 87/217, articolo 4.

2. Nelle zone di estrazione dell'amianto gli organismi preposti provvedono ad effettuare azioni di monitoraggio al fine di controllare le emissioni di fibre di amianto nell'atmosfera. Nel caso in cui vengano rilevati superamenti dei valori limite già definiti dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 16 ottobre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 29 novembre 1986, n. 278, deve essere data immediata comunicazione ai responsabili delle attività estrattive o di trasformazione ed alle competenti autorità per i provvedimenti del caso.

Art. 5.

1. Con decreto del Ministro della sanità, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno stabilite le norme tecniche di idoneità dei mezzi personali di protezione negli ambienti di lavoro.

2. È fatto obbligo al datore di lavoro di conservare, in luogo adatto e noto al personale, appositi dispositivi protettivi da utilizzare nei casi in cui la concentrazione nell'aria di fibre di amianto raggiunga o superi le soglie di pericolosità ai sensi della direttiva CEE

83/477, articolo 8, fatte salve le disposizioni già stabilite dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

3. Nell'evenienza di cui al comma 2 il personale esposto deve indossare idonei mezzi di protezione delle vie respiratorie ed altri equipaggiamenti protettivi individuali che abbiano i necessari requisiti di idoneità.

4. I lavoratori devono osservare le misure di sicurezza disposte dal datore di lavoro, usare con cura i dispositivi di protezione messi a disposizione, non modificandoli e segnalando tempestivamente eventuali difetti al datore di lavoro.

Art. 6.

1. Le unità sanitarie locali sono tenute ad effettuare una mappatura e a censire, nella propria area di competenza, le strutture nelle quali è confermata la presenza di amianto, tenendo conto delle priorità di particolari edifici quali scuole, ospedali, blocchi di appartamenti in cui vi è il sospetto di elevata presenza di materiale friabile contenente amianto.

2. È fatto altresì obbligo ai responsabili degli edifici in questione di far pervenire alle unità sanitarie locali, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le informazioni tecniche relative ai siti di collocazione, alla qualità ed alla quantità del materiale usato.

3. Qualora non sia possibile rintracciare la documentazione tecnica, o le informazioni raccolte siano incerte, i responsabili degli edifici devono fare immediata comunicazione alle unità sanitarie locali che procedono ad un'accurata analisi del rivestimento.

4. Il Ministro della sanità, con proprio decreto, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, fissa le norme relative agli strumenti necessari ai rilevamenti ed alla suddetta analisi del rivestimento, alla programmazione ed alla pianificazione del lavoro.

5. Si procede alla rimozione completa dei materiali contenenti amianto, sia floccati che in matrice friabile, qualora non si possa ricorrere a tecniche di fissaggio, solo nei casi

in cui i risultati del processo diagnostico obblighino questo genere di intervento, avendo cura che lo stesso non provochi un innalzamento dei livelli di contaminazione da fibre di amianto.

6. Il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'industria, con gli organi tecnici competenti e gli assessorati regionali, definisce, attraverso il confronto con le parti sociali, un protocollo nazionale circa le procedure di lavoro per i vari tipi di processo lavorativo di rimozione.

7. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio decreto, stabilisce i requisiti per l'iscrizione all'elenco delle ditte autorizzate alla rimozione ed i criteri per la certificazione delle medesime, riferibili al protocollo nazionale di cui al comma 6.

Art. 7.

1. Le unità sanitarie locali sono tenute a conservare un registro sulla localizzazione dei materiali contenenti amianto, floccati o in materiale friabile, negli edifici.

2. Analogo registro è tenuto dai responsabili degli edifici i quali hanno l'obbligo di informare della presenza ed ubicazione dei materiali contenenti amianto, di cui al comma 1, ogni impresa incaricata di eseguire lavori di manutenzione al fine di consentire l'adozione delle necessarie misure cautelative da parte degli addetti alla manutenzione medesima.

3. I materiali contenenti amianto, floccati o in materiale friabile, devono essere indicati da apposita etichetta conforme a quella proposta dalla Comunità europea ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 24 maggio 1988, n. 215, limitatamente a quelli ubicati nelle zone suscettibili di regolare o frequente accesso o disturbo.

Art. 8.

1. I rifiuti contenenti amianto sono classificati tra i rifiuti speciali in base alle caratteristiche fisiche che ne determinano la pericolosità, come la friabilità e la densità.

Art. 9.

1. Sono considerati pericolosi i rifiuti che sono friabili e con densità minore di un grammo per centimetro cubo purchè presentino un contenuto di amianto uguale o maggiore all'1 per cento in peso.

2. I rifiuti contenenti amianto che non possiedono le caratteristiche di cui al comma 1, fatto salvo il contenuto in amianto uguale o maggiore all'1 per cento, sono sottoposti a procedure tecniche diversificate nelle varie fasi dello smaltimento.

3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della sanità, provvede con proprio decreto, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a stabilire:

- a) i criteri per il deposito dei rifiuti nei luoghi di produzione;
- b) i criteri per il trasporto dei rifiuti;
- c) i requisiti per l'iscrizione nell'elenco ed i criteri di certificazione delle ditte autorizzate allo smaltimento;
- d) i criteri relativi alla identificazione dei siti ed alla realizzazione e gestione degli impianti di smaltimento.